



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 08.11.2013

OGGETTO: Approvazione modifiche del regolamento sull'attuazione dell'efficientamento energetico negli edifici pubblici e privati ad uso residenziale e specialistico nel comune di Albano Laziale – parte I (installazione, esercizio, controllo, manutenzione, esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici) approvato con delibera di CC. N. 56/2012.

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di novembre, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale dott. Adriano Marini.

Alle ore 13,00 il Presidente del Consiglio Massimiliano Borelli assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti. All'appello risultano presenti n. 3 (Marini, Borelli, Santoro) ed assenti n. 28 dei componenti assegnati ed in carica; pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che recita testualmente *"Risultato legale il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. In caso contrario, trascorsa un'ora senza che il numero legale sia raggiunto, il Sindaco dichiara la seduta deserta, e la rinvia ad altro giorno. Di ciò viene redatto verbale con la indicazione dei nomi degli intervenuti. In attesa del raggiungimento del numero legale è in facoltà del Sindaco di dar corso alla trattazione delle interrogazioni di cui al successivo art. 48 e seguenti. Non è vietato che nelle sedute nelle quali sia presente un numero di consiglieri minore della metà siano date comunicazioni che non conducano ad alcuna deliberazione e non diano luogo a discussioni"*, il Presidente del Consiglio, alle ore 13.58, dispone che si proceda ad un nuovo appello.

All'appello risultano presenti n. 23 ed assenti 8 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

				Presenti	Assenti
1.	MARINI	Nicola	Sindaco	"	
2.	BORELLI	Massimiliano	Presidente	"	
3.	SANTORO	Vincenzo	Consigliere	"	
4.	SEPIO	Gabriele		"	
5.	DI TUCCIO	Domenico			"
6.	CECCONI	Valerio		"	
7.	GUGLIELMO	Marco		"	
8.	PEDUZZI	Roberto		"	
9.	COLINI	Alessio		"	
10.	GUARINO	Vincenzo		"	
11.	SANNIBALE	Fabio		"	
12.	ANDREASSI	Luca			"
13.	MAGGI	Massimo			"
14.	GIORGI	Remo		"	
15.	OROCCINI	Aldo		"	
16.	TEDONE	Salvatore		"	
17.	CASSABGI	Nabil			"
18.	DARGENTO	Mario Giuseppe		"	
19.	VENDITTI	Adriano		"	
20.	SILVESTRONI	Marco			"
21.	FERRARINI	Massimo		"	
22.	GIORGI	Romeo		"	
23.	BRUNAMONTI	Daniele		"	
24.	GINESTRA	Fabio		"	
25.	ROMA	Domenico			"
26.	MATTEI	Marco			"
27.	GAMBUCCI	Umberto		"	
28.	ROVERE	Vincenzo		"	
29.	GUGLIELMINO	Giuseppa			"
30.	GASPERINI	Ilario		"	
31.	MOLLICA	Aleardo		"	

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica. Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Santoro, Guarino, Giorgi Romeo.

In prosecuzione di seduta **presenti n. 18, assenti n. 13** (Di Tuccio, Cecconi, Giorgi Romeo, Roma, Ginestra, Ferrarini, Dargento, Cassabgi, Brunamonti, Silvestroni, Mattei, Guglielmino, Gasperini).

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli assessori: Maurizio Sementilli, Maurizio Sannibale, Carlo Colantonio, Giuseppe Rossi, Claudio Fiorani.

Interviene il Sindaco, il quale illustra il punto all'ordine del giorno.

Si allontana, nel frattempo, il consigliere Andreassi: **presenti n. 17, assenti n. 14** (Di Tuccio, Cecconi, Giorgi Romeo, Andreassi, Roma, Ginestra, Ferrarini, Dargento, Cassabgi, Brunamonti, Silvestroni, Mattei, Guglielmino, Gasperini).

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio comunale mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto n. 203 del 13.11.2012 della Giunta Comunale è stata deliberata l'approvazione dello schema del regolamento sull'attuazione dell'efficientamento energetico negli edifici pubblici e privati ad uso residenziale e specialistico nel Comune di Albano Laziale – parte 1^ “Installazione, esercizio, controllo, manutenzione, esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici” propedeutica all'approvazione in Consiglio comunale;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 28.11.2012 è stato approvato il regolamento sull'attuazione dell'efficientamento energetico negli edifici pubblici e privati ad uso residenziale e specialistico nel Comune di Albano Laziale – Parte I “Installazione, esercizio, controllo, manutenzione, esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici”
- il regolamento come approvato dalla delibera di Consiglio Comunale n.56/2012 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio Online con atto n. 30 dal 09.01.2013 al 24.01.2013;
- in data 14.02.2013 si è svolto un incontro con i manutentori e le associazioni di categoria, in cui l'assessore all'ambiente Ing. Claudio Fiorani ed il responsabile dell'Ufficio Politiche Energetiche Geom. Maurizio Buonavita hanno illustrato le nuove disposizioni previste dal regolamento approvato il 28.11.2012 ed in cui gli stessi manutentori ed i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno sollevato diverse osservazioni sulla nuova normativa;
- in data 28.02.2013 ed in data 05.03.2013 si sono svolti ulteriori incontri tra l'assessore all'ambiente Ing. Claudio Fiorani, il responsabile dell'Ufficio Politiche Energetiche Geom. Maurizio Buonavita ed i rappresentanti delle associazioni di categoria per recepire ulteriori osservazioni in merito al regolamento approvato il 28.11.2012;

Considerato che:

- dalle osservazioni dei manutentori e delle associazioni è emerso che alcune norme all'interno del regolamento risultavano poco chiare nell'applicazione ed in parte portavano un maggior carico di lavori per i manutentori, con un maggiore onere per la cittadinanza;
- l'intenzione che l'amministrazione comunale si è posta nel redigere il regolamento sugli Impianti Termici è quello di garantire il rendimento di combustione ottimale ed il superamento della prova di efficienza energetica degli impianti, ribadito anche nel P.A.E.S. approvato con delibera di Consiglio Comunale in data 04.02.2013;

Viste le modifiche ed integrazioni apportate al “regolamento sull'attuazione dell'Efficientamento energetico negli edifici pubblici e privati ad uso residenziale e specialistico nel Comune di Albano Laziale” – Parte I^a “*installazione, esercizio, controllo, manutenzione, esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici*”, redatte dal responsabile dell'Ufficio Politiche Energetiche Geom. Maurizio Buonavita, che risulta costituito dai seguenti Titoli:

- I – Responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti;
- II – Controllo e manutenzione degli impianti termici;
- III – Ispezione e verifica degli impianti termici;
- IV – Sanzioni e Pagamenti Omessi;
- V – Disposizioni finali e transitorie;

e dai seguenti articoli modificati di seguito esplicitati;

Nel Titolo II l’art. 2.1 il terzo comma è così riformulato:

*“Entro il termine di **30 giorni** dalle operazioni di installazione e avviamento, l’installatore ha l’obbligo di provvedere:*

- *alla compilazione delle parti del “**Libretto di impianto**” per impianti di potenza termica nominale (Pn) < 35 kW o del “**Libretto di centrale**” per impianti (Pn) ≥ 35 kW di sua competenza;*
- *a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico relativo alla prima accensione (**allegato F** per impianti di potenza termica utile (Pn) ≥ 35 kW o **allegato G** per impianti di potenza termica utile (Pn) < 35 kW) validando e/o apponendo sullo stesso apposito bollino;*
- *a compilare, l’apposita scheda identificativa impianto includendo gli estremi della relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 9 gennaio 1991, n° 10, (facendo riferimento ai modelli “E” e “E1” contenuti nel presente regolamento dell’impianto), seguendo la procedura “nuovo impianto”, corredandola dell’allegato “F” e/o “G” di cui al D.Lgs. n° 192/2005 e s.m.i. (facendo riferimento al modello F e/o G contenuto al presente regolamento);*
- *a consegnare al Responsabile dell’esercizio e della manutenzione, per la relativa compilazione, il “modello E2 – Scheda Prestazionale Energetica”;*
- *a far pervenire **entro 45 giorni** dall’avvenuta installazione la scheda identificativa impianto (modello E/E1) di cui sopra dell’impianto corredata dall’allegato “F” o “G” attestante la prima accensione con gli estremi del bollino (serie e numero) e la scheda prestazionale energetica (modello E2);*
- *a rilasciare al termine delle operazioni di installazione al Responsabile dell’esercizio e della manutenzione, la “**Dichiarazione di Conformità**” dell’impianto di cui all’art.7 del D.M. 37/2008, che insieme al libretto (d’impianto o di centrale) devono essere sempre conservate presso l’unità immobiliare e/o edificio in cui è collocato l’impianto termico e che, in caso di cessazione di rapporto del precedente responsabile d’impianto, va consegnato al responsabile subentrante in originale e debitamente aggiornato.*

*In seguito, alla trasmissione dei dati relativi alla nuova installazione con la scheda identificativa di impianto e la scheda prestazionale energetica, il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione riceverà presso il proprio domicilio, a cura dell’Ufficio Politiche Energetiche del Comune di Albano Laziale, in qualità di Ente Locale competente, il “**Codice Impianto Termico**” ovvero un codice numerico formato da tre sezioni (xx-yyy-zzz), realizzato con etichetta adesiva in duplice esemplare, da affiggere sia sul mantello del generatore di calore che sul libretto di impianto. **Tale codice permetterà di individuare in modo univoco tutti i dati dell’impianto termico e del suo responsabile.**”*

Nel Titolo II l’art. 2.4.1 “Soggetti autorizzati alla manutenzione e controllo degli impianti termici” è così riformulato:

Il soggetto autorizzato alla manutenzione e controllo degli impianti termici deve avere i requisiti dettagliatamente descritti al precedente punto 2.3 indipendentemente dall’iscrizione o meno all’albo dei manutentori di cui al paragrafo successivo.

Nel Titolo II l’art. 2.4.2 “Istituzione elenco comunale manutentori impianti termici” è aggiunto il terzo comma così formulato:

Detto elenco verrà messo a disposizione della cittadinanza per mezzo del sito istituzionale ed aggiornato ogni 3 mesi in base alle nuove iscrizioni, previa specifica autorizzazione.

Nel Titolo II l'art. 2.8 "Acquisto dei Bollini" è così riformulato:

L'acquisto dei Bollini Verdi è riservato esclusivamente ai manutentori/installatori iscritti presso la Camera di Commercio per le lettere relative allo specifico settore previa compilazione iniziale e presentazione al Comune di Albano Laziale "Ufficio politiche Energetiche" della documentazione:

- modello "L" – "Richiesta per l'acquisto dei bollini" indicando l'ammontare complessivo dell'importo versato, suddiviso in base alla fascia di potenza dell'impianto ed indicando il numero dei bollini da acquistare e l'importo versato per ognuno degli stessi;
- ricevuta di versamento sul c.c. postale **1010942470** oppure Bonifico Bancario IBAN: **IT-22-H-07601-03200-001010942470** intestato al **COMUNE DI ALBANO LAZIALE – UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE**, causale: "Bollino verde dovuto ai sensi del comma 3, art. 31 della L. 10/91 e ss.mm.ii." , indicando l'ammontare complessivo versato;

Eventuali versamenti su altri conti correnti non potranno essere in alcun modo rimborsati

Il controvalore, senza alcun ulteriore addebito per il cittadino, sarà addebitato in fattura dal manutentore/installatore, con voce esente IVA specificando il codice del Bollino Verde.

Nel Titolo III l'art. 3.3 "Frequenza delle ispezioni" è così riformulato:

Il Comune di Albano Laziale provvede all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti con gli allegati "G" e/o "F" del D.Lgs. n° 192/2005 e s.m.i. e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

Il Comune farà effettuare annualmente le ispezioni presso gli utenti finali almeno sul 5% degli impianti presenti nel territorio di propria competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.

I criteri di programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali devono tenere conto degli obiettivi della direttiva europea 2002/91/CE e s.m.i. sul rendimento energetico in edilizia e delle disposizioni nazionali e regionali in materia di recepimento di detta direttiva europea.

Le attività ispettive verranno effettuate con priorità per gli impianti

- a) per i quali nei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti siano emersi **gravi elementi di criticità e pericolosità ed annotazioni di non conformità ai fini della sicurezza**;
- b) per i quali la compilazione degli allegati "G" e/o "F" risultasse incompleta od illeggibile;
- c) per i quali **non sia pervenuto** il rapporto di controllo tecnico e manutenzione, nella periodicità prevista dalle norme di legge;
- d) con generatore di calore installato da oltre 15 anni.
- e) per i quali non siano state inviate le schede identificative dell'impianto (modello "E", "E1" e "E2") necessarie per l'inserimento nel Catasto Comunale degli Impianti Termici;

In caso di ispezione, il responsabile di impianto è avvisato, con un anticipo di almeno 7 giorni, tramite lettera, dove è specificata la data, l'ora dell'ispezione ed i nomi degli ispettori, i quali saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente Locale competente.

Eventuali difficoltà oggettive da parte dell'utente a rispettare l'appuntamento fissato dall'organizzatore delle verifiche, se comunicate con sufficiente anticipo, consentono lo spostamento dell'appuntamento senza aggravio di spesa per l'utente. In caso contrario, l'utente dovrà sostenere il costo del rimborso spese al verificatore conseguente al mancato accesso all'impianto per causa a lui non imputabile.

Nel Titolo III l'art. 3.7 "Compensi e/o costi dell'attività ispettiva – Tariffe" è così riformulato:

Il compenso delle ispezioni a carico dell'utente, viene determinato in modo da garantire la copertura degli oneri effettivi sostenuti dal Comune di Albano Laziale, comprensivi delle spese organizzative per l'esercizio dell'attività di verifica e/o ispezione in considerazione della

potenza dell'impianto termico, in conformità della D.G.R. n. 13 del 07/01/2005 e delle D.G.P. n. 424/21 del 10/06/2009 e D.G.P. n. 729/36 del 02/11/2011.

Le tariffe per le ispezioni degli impianti termici a copertura degli oneri per l'attività di verifica risultano di seguito indicate:

Verifica impianti di QUALSIASI POTENZA i cui utenti per mezzo della Ditta Manutentrice abbiano effettuato il controllo dell'impianto termico e trasmesso all'Ente Locale Competente nei termini previsti la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme agli allegato F/G corredato dall'apposito bollino) a condizione che il rapporto non presenti note di NON CONFORMITÀ	€ 0,00
Verifica impianti con POTENZA (P_n) \leq 35 kW i cui utenti non abbiano effettuato il controllo dell'impianto termico e trasmesso all'Ente Locale Competente nei termini previsti la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato G corredato dall'apposito bollino). <u>Si considera non effettuata la dichiarazione non pervenuta all'Ente Locale Competente nei termini indicati, oppure pervenuta incompleta o con dati illeggibili oppure con il rapporto in cui risultano presenti note di NON CONFORMITÀ</u>	€ 90,00
Verifica impianti con POTENZA $35 \text{ kW} \leq (P_n) < 50 \text{ kW}$ i cui utenti non abbiano effettuato il controllo dell'impianto termico e trasmesso all'Ente Locale Competente nei termini previsti la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato F corredato dall'apposito bollino). <u>Si considera non effettuata la dichiarazione non pervenuta all'Ente Locale Competente nei termini indicati, oppure pervenuta incompleta o con dati illeggibili oppure con il rapporto in cui risultano presenti note di NON CONFORMITÀ</u>	€ 100,00
Verifica impianti con POTENZA $50 \text{ kW} \leq (P_n) < 116,3 \text{ kW}$ i cui utenti non abbiano effettuato il controllo dell'impianto termico e trasmesso all'Ente Locale Competente nei termini previsti la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato F corredato dall'apposito bollino). <u>Si considera non effettuata la dichiarazione non pervenuta all'Ente Locale Competente nei termini indicati, oppure pervenuta incompleta o con dati illeggibili oppure con il rapporto in cui risultano presenti note di NON CONFORMITÀ</u>	€ 150,00
Verifica impianti con POTENZA $116,3 \text{ kW} \leq (P_n) < 350 \text{ kW}$ i cui utenti non abbiano effettuato il controllo dell'impianto termico e trasmesso all'Ente Locale Competente nei termini previsti la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato F corredato dall'apposito bollino). <u>Si considera non effettuata la dichiarazione non pervenuta all'Ente Locale Competente nei termini indicati, oppure pervenuta incompleta o con dati illeggibili oppure con il rapporto in cui risultano presenti note di NON CONFORMITÀ</u>	€ 200,00
Verifica impianti con POTENZA (P_n) \geq 350 kW i cui utenti non abbiano effettuato il controllo dell'impianto termico e trasmesso all'Ente Locale Competente nei termini previsti la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato F corredato dall'apposito bollino). <u>Si considera non effettuata la dichiarazione non pervenuta all'Ente Locale Competente nei termini indicati, oppure pervenuta incompleta o con dati illeggibili oppure con il rapporto in cui risultano presenti note di NON CONFORMITÀ</u>	€ 250,00
Maggiorazione da applicarsi a tutte le verifiche precedenti, per ogni generatore aggiuntivo oltre al primo	€ 50,00

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, al fine di assicurare una corretta attività ispettiva, un impianto termico, composto da uno o più generatori di calore, l'ispettore ha l'obbligo di compilare tanti rapporti di prova quanti sono i generatori di calore. Si evidenzia che l'importo degli oneri da versare - di cui sopra - sono calcolati tenendo conto della classe di potenza a cui appartiene l'impianto termico, aggiungendo a tale importo € 50,00 per ogni generatore aggiuntivo oltre al primo che compongono l'impianto termico.

Per maggiore chiarezza si riporta il seguente esempio:

- centrale termica di 79 kW, composta da tre generatori di calore rispettivamente di 24 kW, 34,5 kW e 20,5 kW. L'impianto termico in questione appartiene alla classe di potenza utile al focolare $50 \text{ kW} \leq (P_n) < 116,3 \text{ kW}$ con contributo pari ad € 150,00. Il calcolo continua procedendo con € 50,00 per ogni generatore aggiuntivo oltre al primo che compongono l'impianto termico. Pertanto gli oneri totali da versare all'Ente Locale competente saranno:

€ 150,00 + € 50,00 (per il secondo generatore) + € 50,00 (per il terzo generatore) per un totale di € 250,00.

Le suddette tariffe potranno essere modificate con atto della Giunta comunale, in conformità delle variazioni delle tariffe applicate dalla Provincia di Roma.

Gli importi di cui al presente articolo devono essere versati, **entro 30 giorni dalla verifica effettuata da personale specializzato per conto del Comune**, sul c.c. postale 1010942470 oppure Bonifico Bancario IBAN: IT-22-H-07601-03200-001010942470 intestato al COMUNE DI ALBANO LAZIALE – UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE, causale: “Attività di verifica e/o ispezione impianti termici dovuto ai sensi del comma 3, art. 31 della L. 10/91 e ss.mm.ii.”

Nel Titolo III l'art. 3.7.1 “Tariffe applicabili per mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione” è così riformulato:

Per quanto riguarda impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione con relativo bollino (nei termini previsti dal presente regolamento) la tariffa da applicare per la verifica risulta essere pari agli importi nella tabella descritti di cui al precedente paragrafo 3.7. Ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in merito alla mancata trasmissione del rapporto di controllo si ricorda che la responsabilità ricade sul “responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto” così come già definito. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto dimostri di aver fatto eseguire correttamente il controllo, tramite esibizione al Verificatore del rapporto di controllo con l'apposizione del Bollino Verde, con la periodicità prevista dal presente regolamento, l'importo della verifica e le eventuali sanzioni saranno poste a carico del manutentore.

Nel Titolo III l'art. 3.7.3 “Tariffe applicabili in caso di mancata verifica per eventi non imputabili al verificatore” è così riformulato:

In caso di assenza dell'utente a suo tempo preavvisato ovvero in caso di diniego all'accesso per la verifica dell'impianto termico di qualsiasi potenza (ivi compresi i generatori aggiuntivi), ovvero in caso di mancata comunicazione per impianto assente o non soggetto a verifica (eventi non imputabili al verificatore) dovrà essere corrisposto un rimborso forfetario pari a € 50,00;

***IN CASO DI REITERAZIONE** dei comportamenti riportati sopra da parte del “responsabile dell'impianto”, avvenuta nei 12 mesi immediatamente successivi al precedente analogo evento, dovrà essere corrisposto il rimborso forfetario pari a € 50,00 per impianto di qualsiasi potenza (ivi compresi i generatori aggiuntivi), maggiorato di una penale corrispondente all'importo della tariffa della verifica dell'impianto stesso con il minimo di € 100,00;*

***IN CASO DI RECIDIVA** dei comportamenti di cui al precedente punto avvenuta nei 12 mesi immediatamente successivi al precedente analogo evento dovrà essere corrisposto il rimborso forfetario pari a € 50,00 per impianto di qualsiasi potenza (ivi compresi i generatori aggiuntivi), maggiorato di una penale corrispondente all'importo della tariffa della verifica dell'impianto stesso, con il minimo di € 200,00.*

Gli importi di cui al presente articolo devono essere versati, entro 30 giorni dalla data dell'appuntamento non rispettato dalla verifica effettuata da personale specializzato per conto del Comune, sul c.c. postale 1010942470 oppure Bonifico Bancario IBAN: IT-22-H-07601-03200-001010942470 intestato al COMUNE DI ALBANO LAZIALE – UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE, causale: “Attività di verifica e/o ispezione impianti termici dovuto ai sensi del comma 3, art. 31 della L. 10/91 e ss.mm.ii.”

L'assenza o il rifiuto del controllo reiterato (che sarà segnalato al Comune) può comportare la sospensione della fornitura di gas da parte della società distributrice, ai sensi dell'art.16, comma 6 del D.Lgs. 164/2000.

L'intitolazione del “Titolo IV” è così riformulata:

SANZIONI E PAGAMENTI OMESSI

Nel Titolo IV primo periodo è stato inserita la numerazione e la seguente descrizione:

4.1 PROCEDURE SANZIONATORIE

Nel Titolo IV Paragrafo “Sanzioni a carico del responsabile di impianto” è stata inserita la numerazione:

4.1.1 SANZIONI A CARICO DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO (PROPRIETARIO O CONDUTTORE O AMMINISTRATORE O L’EVENTUALE TERZO RESPONSABILE)

Nel Titolo IV Paragrafo “Sanzioni a carico del responsabile di impianto” la prima descrizione inserita nella tabella è così riformulata

<p><i>Mancato invio, all’Ente Locale competente, della documentazione obbligatoria relativa all’impianto termico:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>autodichiarazione di avvenuto distacco da parte del manutentore/installatore entro i 15 giorni a decorrere della data della stessa autodichiarazione;</i>- <i>per l’Amministratore di condominio la nomina di soggetto responsabile entro e non oltre la fine del mese immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la sottoscrizione ed è tenuto con la stessa tempistica, le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché variazioni di consistenza che di titolarità dell’impianto;</i>- <i>per il terzo responsabile la nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione;</i> <p><i>Mancata compilazione e consegna all’installatore della Scheda Prestazionale Energetica “modello E2</i></p> <p><i>Per le suddette infrazioni è punito con la sanzione amministrativa pari a:</i></p>	€ 150,00
---	-----------------

Nel Titolo IV Paragrafo “Sanzioni a carico dei manutentori/istallatori” è stata inserita la numerazione:

4.1.2 SANZIONI A CARICO DEI MANUTENTORI/INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMICI

Nel Titolo IV Paragrafo “Sanzioni a carico dei manutentori/istallatori” nella tabella è stata inserita un’ulteriore caso sanzionatorio:

<p><i>Mancato invio, all’Ente Locale competente, della scheda identificativa impianto (modello E/E1) e dell’allegato “F” o “G” con il relativo “Bollino Verde” entro 30 giorni per i normali controlli di efficienza energetica;</i></p> <p><i>Mancato invio, all’Ente Locale competente, della scheda identificativa impianto (modello E/E1) dell’allegato “F” o “G” con il relativo “Bollino Verde” e dalla scheda prestazionale energetica debitamente compilata (modello E2) entro 45 giorni dall’avviamento di un nuovo generatore di calore o dalla modifica degli elementi descritti nella scheda identificativa;</i></p> <p><i>Per le suddette infrazioni è punito con la sanzione amministrativa pari a:</i></p>	€ 150,00
---	-----------------

Nel Titolo IV dopo il paragrafo “Sanzioni a carico dei manutentori/istallatori” è stato inserito il seguente paragrafo:

4.2 - PAGAMENTI NON EFFETTUATI (OMESSI)

Si considera omesso il pagamento effettuato oltre il termine massimo predetto ovvero dopo che siano stati notificati gli avvisi di pagamento e/o comunque gli atti di accertamento da parte dell’Amministrazione Comunale, decorso inutilmente il quale si applica, a carico degli utenti di impianti di qualsiasi potenza, la tariffa intera prevista per il controllo degli impianti medesimi, aumentata di una penale di importo pari al:

- 1) 100 % della tariffa intera applicabile ai singoli casi, con il minimo di € 100,00 ove il pagamento sia effettuato entro 12 mesi dalla sua naturale scadenza;*
- 2) 200% della tariffa intera applicabile ai singoli casi, con il minimo di € 200,00 ove il pagamento sia effettuato dopo il termine indicato nel precedente punto 1).*

Eventuali pagamenti effettuati oltre il termine massimo predetto di 6 mesi saranno imputati a riduzione del debito dell’utente verso il Comune.

Dopo tentativo di recupero bonario del credito, cui non abbia fatto seguito l’integrale pagamento del dovuto nei termini fissati, sarà adottata la procedura coattiva di riscossione dello stesso, secondo le norme di cui agli artt. 12181219-1224 Codice Civile, al R.D. 14.4.1910, n° 639 nonché agli artt. 49, 86 e 91 bis del D.P.R. 602/1973 nel testo attualmente vigente, con aggiunta di interessi legali, spese di notificazione del provvedimento di ingiunzione, nonché

eventuali spese legali e di esazione del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, il cui importo complessivo in nessun caso può essere inferiore a € 300,00;

Ai sensi dell'art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 1 c. 168 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi sono pari ad € 20,00 (venti/00).

Il Titolo V è così riformulato:

- **GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI E/O PRIVATI AD USO PUBBLICO COMUNALE, NON SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DEL BOLLINO ED ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO IV DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SE IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RISULTA SVOLTA DA DITTE CHE ESPLETANO IL SERVIZIO SOTTO IL CONTROLLO ED IL COORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;**
- **PER I PROPRIETARI, CONDUTTORI, AMMINISTRATORI, RESPONSABILI O TERZI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI TERMICI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, CHE:**
 - DAL 01/01/2012 AL 28/11/2012 (DATA DI APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.56) HANNO EFFETTUATO IL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO, SENZA AVER PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DEL BOLLINO, NON SONO SOGGETTI A SANZIONE **SE ENTRO IL 31.12.2013**, INVIERANNO AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE, PER MEZZO DELLA DITTA DI MANUTENZIONE, IL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO (MODELLO F/G) CON LA VALIDAZIONE DEL BOLLINO COMUNALE CALCOLATO SECONDO LA FASCIA DI POTENZA DEGLI IMPIANTI);
 - DAL 01/01/2012 HANNO EFFETTUATO IL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO, PUR PROVVEDENDO ERRONEAMENTE AL PAGAMENTO DEL BOLLINO ALLA PROVINCIA, NON SONO SOGGETTI A SANZIONE SE ENTRO IL PERIODO PERENTORIO DI GIORNI 180 A DECORRERE DALLA DATA DI CONCLUSIONE DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL PRESENTE REGOLAMENTO, RECAPITERANNO AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE, UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE COPIA DEL RAPPORTO DI CONTROLLO (MODELLO F/G) CON LA VALIDAZIONE DEL BOLLINO VERSATO ALLA PROVINCIA DI ROMA).

Risultano modificati i seguenti modelli allegati:

MODELLO "B" – COMUNICAZIONE PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} < 35 \text{ kW}$;

MODELLO "C" – COMUNICAZIONE PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} \geq 35 \text{ kW}$;

MODELLO "D" – DICHIARAZIONE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO;

MODELLO "E" – SCHEDA IDENTIFICATIVA PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} < 35 \text{ kW}$;

MODELLO "E₁" – SCHEDA IDENTIFICATIVA PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} \geq 35 \text{ kW}$;

MODELLO "E₂" – SCHEDA PRESTAZIONALE PER TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI;

MODELLO "F" – RAPPORTO DI CONTROLLO PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} \geq 35 \text{ kW}$;

MODELLO "G" – RAPPORTO DI CONTROLLO PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} < 35 \text{ kW}$;

MODELLO "H" – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO COMUNALE;

MODELLO "I" – DISTINTA DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE

MODELLO "L" – RICHIESTA ACQUISTO BOLLINI;

Risultano inseriti i seguenti modelli allegati:

MODELLO "O" – RAPPORTO DI PROVA PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} < 35 \text{ kW}$

MODELLO "P" – RAPPORTO DI PROVA PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} \geq 35 \text{ kW}$

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso in data 10.07.2013, dal Dirigente Ing. Ferdinando Farro, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 10.07.2013 dal responsabile del servizio Finanziario, dott. Enrico Pacetti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, per i motivi espressi in narrativa:

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente esito

presenti: n. 17

votanti: n. 16

astenuti: n. 1 (Maggi)

favorevoli: n. 16

contrari: nessuno

DELIBERA

A) di approvare, le modifiche ed integrazioni riferite al “Regolamento sull’attuazione dell’Efficientamento energetico negli edifici pubblici e privati ad uso residenziale e specialistico nel Comune di Albano Laziale – Parte I^a - installazione, esercizio, controllo, manutenzione, esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici”, di seguito riportate;

Nel Titolo II l’art. 2.1 il terzo comma è così riformulato:

*“Entro il termine di **30 giorni** dalle operazioni di installazione e avviamento, l’installatore ha l’obbligo di provvedere:*

- *alla compilazione delle parti del “**Libretto di impianto**” per impianti di potenza termica nominale (P_n) < 35 kW o del “**Libretto di centrale**” per impianti (P_n) \geq 35 kW di sua competenza;*
- *a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico relativo alla prima accensione (**allegato F** per impianti di potenza termica utile (P_n) \geq 35 kW o **allegato G** per impianti di potenza termica utile (P_n) < 35 kW) validando e/o apponendo sullo stesso apposito bollino;*
- *a compilare, l’apposita scheda identificativa impianto includendo gli estremi della relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 9 gennaio 1991, n° 10, (facendo riferimento ai modelli “E” e “E1” contenuti nel presente regolamento dell’impianto), seguendo la procedura “nuovo impianto”, corredandola dell’allegato “F” e/o “G” di cui al D.Lgs. n° 192/2005 e s.m.i. (facendo riferimento al modello F e/o G contenuto al presente regolamento);*
- *a consegnare al Responsabile dell’esercizio e della manutenzione, per la relativa compilazione, il “modello E2 – Scheda Prestazionale Energetica”;*
- *a far pervenire **entro 45 giorni** dall’avvenuta installazione la scheda identificativa impianto (modello E/E1) di cui sopra dell’impianto corredata dall’allegato “F” o “G” attestante la prima accensione con gli estremi del bollino (serie e numero) e la scheda prestazionale energetica (modello E2);*
- *a rilasciare al termine delle operazioni di installazione al Responsabile dell’esercizio e della manutenzione, la “**Dichiarazione di Conformità**” dell’impianto di cui all’art.7 del D.M. 37/2008, che insieme al libretto (d’impianto o di centrale) devono essere sempre conservate presso l’unità immobiliare e/o edificio in cui è collocato l’impianto termico e che, in caso di cessazione di rapporto del precedente responsabile d’impianto, va consegnato al responsabile subentrante in originale e debitamente aggiornato.*

*In seguito, alla trasmissione dei dati relativi alla nuova installazione con la scheda identificativa di impianto e la scheda prestazionale energetica, il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione riceverà presso il proprio domicilio, a cura dell’Ufficio Politiche Energetiche del Comune di Albano Laziale, in qualità di Ente Locale competente, il “**Codice Impianto Termico**” ovvero un codice numerico formato da tre sezioni (xx-yyyy-zzz), realizzato con etichetta adesiva in duplice esemplare, da affiggere sia sul mantello del generatore di calore che sul libretto di impianto. **Tale codice permetterà di individuare in modo univoco tutti i dati dell’impianto termico e del suo responsabile.**“*

Nel Titolo II l'art. 2.4.1 "Soggetti autorizzati alla manutenzione e controllo degli impianti termici" è così riformulato:

Il soggetto autorizzato alla manutenzione e controllo degli impianti termici deve avere i requisiti dettagliatamente descritti al precedente punto 2.3 indipendentemente dall'iscrizione o meno all'albo dei manutentori di cui al paragrafo successivo.

Nel Titolo II l'art. 2.4.2 "Istituzione elenco comunale manutentori impianti termici" è aggiunto il terzo comma così formulato:

Detto elenco verrà messo a disposizione della cittadinanza per mezzo del sito istituzionale ed aggiornato ogni 3 mesi in base alle nuove iscrizioni, previa specifica autorizzazione.

Nel Titolo II l'art. 2.8 "Acquisto dei Bollini" è così riformulato:

L'acquisto dei Bollini Verdi è riservato esclusivamente ai manutentori/installatori iscritti presso la Camera di Commercio per le lettere relative allo specifico settore previa compilazione iniziale e presentazione al Comune di Albano Laziale "Ufficio politiche Energetiche" della documentazione:

- modello "L" – "Richiesta per l'acquisto dei bollini" indicando l'ammontare complessivo dell'importo versato, suddiviso in base alla fascia di potenza dell'impianto ed indicando il numero dei bollini da acquistare e l'importo versato per ognuno degli stessi;
- ricevuta di versamento sul c.c. postale **1010942470** oppure Bonifico Bancario IBAN: **IT-22-H-07601-03200-001010942470** intestato al COMUNE DI ALBANO LAZIALE – UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE, causale: "Bollino verde dovuto ai sensi del comma 3, art. 31 della L. 10/91 e ss.mm.ii." , indicando l'ammontare complessivo versato;

Eventuali versamenti su altri conti correnti non potranno essere in alcun modo rimborsati

Il controvalore, senza alcun ulteriore addebito per il cittadino, sarà addebitato in fattura dal manutentore/installatore, con voce esente IVA specificando il codice del Bollino Verde.

Nel Titolo III l'art. 3.3 "Frequenza delle ispezioni" è così riformulato:

Il Comune di Albano Laziale provvede all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti con gli allegati "G" e/o "F" del D.Lgs. n° 192/2005 e s.m.i. e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

Il Comune farà effettuare annualmente le ispezioni presso gli utenti finali almeno sul 5% degli impianti presenti nel territorio di propria competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.

I criteri di programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali devono tenere conto degli obiettivi della direttiva europea 2002/91/CE e s.m.i. sul rendimento energetico in edilizia e delle disposizioni nazionali e regionali in materia di recepimento di detta direttiva europea.

Le attività ispettive verranno effettuate con priorità per gli impianti

- f) per i quali nei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti siano emersi **gravi elementi di criticità e pericolosità ed annotazioni di non conformità ai fini della sicurezza;**
- g) per i quali la compilazione degli allegati "G" e/o "F" risultasse incompleta od illeggibile;
- h) per i quali **non sia pervenuto** il rapporto di controllo tecnico e manutenzione, nella periodicità prevista dalle norme di legge;
- i) con generatore di calore installato da oltre 15 anni.
- j) per i quali non siano state inviate le schede identificative dell'impianto (modello "E", "E1" e "E2") necessarie per l'inserimento nel Catasto Comunale degli Impianti Termici;

In caso di ispezione, il responsabile di impianto è avvisato, con un anticipo di almeno 7 giorni, tramite lettera, dove è specificata la data, l'ora dell'ispezione ed i nomi degli ispettori, i

quali saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente Locale competente.

Eventuali difficoltà oggettive da parte dell'utente a rispettare l'appuntamento fissato dall'organizzatore delle verifiche, se comunicate con sufficiente anticipo, consentono lo spostamento dell'appuntamento senza aggravio di spesa per l'utente. In caso contrario, l'utente dovrà sostenere il costo del rimborso spese al verificatore conseguente al mancato accesso all'impianto per causa a lui non imputabile.

Nel Titolo III l'art. 3.7 "Compensi e/o costi dell'attività ispettiva – Tariffe" è così riformulato:

Il compenso delle ispezioni a carico dell'utente, viene determinato in modo da garantire la copertura degli oneri effettivi sostenuti dal Comune di Albano Laziale, comprensivi delle spese organizzative per l'esercizio dell'attività di verifica e/o ispezione in considerazione della potenza dell'impianto termico, in conformità della D.G.R. n. 13 del 07/01/2005 e delle D.G.P. n. 424/21 del 10/06/2009 e D.G.P. n. 729/36 del 02/11/2011.

Le tariffe per le ispezioni degli impianti termici a copertura degli oneri per l'attività di verifica risultano di seguito indicate:

Verifica impianti di QUALSIASI POTENZA i cui utenti per mezzo della Ditta Manutentrice abbiano effettuato il controllo dell'impianto termico e trasmesso all'Ente Locale Competente nei termini previsti la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme agli allegato F/G corredato dall'apposito bollino) a condizione che il rapporto non presenti note di NON CONFORMITÀ	€ 0,00
Verifica impianti con POTENZA (P_n) ≤ 35 kW i cui utenti non abbiano effettuato il controllo dell'impianto termico e trasmesso all'Ente Locale Competente nei termini previsti la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato G corredato dall'apposito bollino). <u>Si considera non effettuata la dichiarazione non pervenuta all'Ente Locale Competente nei termini indicati, oppure pervenuta incompleta o con dati illeggibili oppure con il rapporto in cui risultano presenti note di NON CONFORMITÀ</u>	€ 90,00
Verifica impianti con POTENZA 35 kW $\leq (P_n) < 50$ kW i cui utenti non abbiano effettuato il controllo dell'impianto termico e trasmesso all'Ente Locale Competente nei termini previsti la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato F corredato dall'apposito bollino). <u>Si considera non effettuata la dichiarazione non pervenuta all'Ente Locale Competente nei termini indicati, oppure pervenuta incompleta o con dati illeggibili oppure con il rapporto in cui risultano presenti note di NON CONFORMITÀ</u>	€ 100,00
Verifica impianti con POTENZA 50 kW $\leq (P_n) < 116,3$ kW i cui utenti non abbiano effettuato il controllo dell'impianto termico e trasmesso all'Ente Locale Competente nei termini previsti la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato F corredato dall'apposito bollino). <u>Si considera non effettuata la dichiarazione non pervenuta all'Ente Locale Competente nei termini indicati, oppure pervenuta incompleta o con dati illeggibili oppure con il rapporto in cui risultano presenti note di NON CONFORMITÀ</u>	€ 150,00
Verifica impianti con POTENZA $116,3$ kW $\leq (P_n) < 350$ kW i cui utenti non abbiano effettuato il controllo dell'impianto termico e trasmesso all'Ente Locale Competente nei termini previsti la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato F corredato dall'apposito bollino). <u>Si considera non effettuata la dichiarazione non pervenuta all'Ente Locale Competente nei termini indicati, oppure pervenuta incompleta o con dati illeggibili oppure con il rapporto in cui risultano presenti note di NON CONFORMITÀ</u>	€ 200,00
Verifica impianti con POTENZA (P_n) ≥ 350 kW i cui utenti non abbiano effettuato il controllo dell'impianto termico e trasmesso all'Ente Locale Competente nei termini previsti la dichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico (rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato F corredato dall'apposito bollino). <u>Si considera non effettuata la dichiarazione non pervenuta all'Ente Locale Competente nei termini indicati, oppure pervenuta incompleta o con dati illeggibili oppure con il rapporto in cui risultano presenti note di NON CONFORMITÀ</u>	€ 250,00
Maggiorazione da applicarsi a tutte le verifiche precedenti, per ogni generatore aggiuntivo oltre al primo	€ 50,00

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, al fine di assicurare una corretta attività ispettiva, un impianto termico, composto da uno o più generatori di calore, l'ispettore ha l'obbligo di compilare tanti rapporti di prova quanti sono i generatori di calore. Si evidenzia che l'importo degli oneri da versare - di cui sopra - sono calcolati tenendo conto della classe di potenza a cui appartiene l'impianto termico, aggiungendo a tale importo € 50,00 per ogni generatore aggiuntivo oltre al primo che compongono l'impianto termico.

Per maggiore chiarezza si riporta il seguente esempio:

- centrale termica di 79 kW, composta da tre generatori di calore rispettivamente di 24 kW, 34,5 kW e 20,5 kW. L'impianto termico in questione appartiene alla classe di potenza utile al focolare $50 \text{ kW} \leq (P_n) < 116,3 \text{ kW}$ con contributo pari ad € 150,00. Il calcolo continua procedendo con € 50,00 per ogni generatore aggiuntivo oltre al primo che compongono l'impianto termico. Pertanto gli oneri totali da versare all'Ente Locale competente saranno: € 150,00 + € 50,00 (per il secondo generatore) + € 50,00 (per il terzo generatore) per un totale di € 250,00.

Le suddette tariffe potranno essere modificate con atto della Giunta comunale, in conformità delle variazioni delle tariffe applicate dalla Provincia di Roma.

Gli importi di cui al presente articolo devono essere versati, **entro 30 giorni dalla verifica effettuata da personale specializzato per conto del Comune**, sul c.c. postale **1010942470** oppure Bonifico Bancario IBAN: **IT-22-H-07601-03200-001010942470** intestato al COMUNE DI ALBANO LAZIALE – UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE, causale: "Attività di verifica e/o ispezione impianti termici dovuto ai sensi del comma 3, art. 31 della L. 10/91 e ss.mm.ii."

Nel Titolo III l'art. 3.7.1 "Tariffe applicabili per mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione" è così riformulato:

Per quanto riguarda impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione con relativo bollino (nei termini previsti dal presente regolamento) la tariffa da applicare per la verifica risulta essere pari agli importi nella tabella descritti di cui al precedente paragrafo 3.7. Ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in merito alla mancata trasmissione del rapporto di controllo si ricorda che la responsabilità ricade sul "responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto" così come già definito. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto dimostri di aver fatto eseguire correttamente il controllo, tramite esibizione al Verificatore del rapporto di controllo con l'apposizione del Bollino Verde, con la periodicità prevista dal presente regolamento, l'importo della verifica e le eventuali sanzioni saranno poste a carico del manutentore.

Nel Titolo III l'art. 3.7.3 "Tariffe applicabili in caso di mancata verifica per eventi non imputabili al verificatore" è così riformulato:

In caso di assenza dell'utente a suo tempo preavvisato ovvero in caso di diniego all'accesso per la verifica dell'impianto termico di qualsiasi potenza (ivi compresi i generatori aggiuntivi), ovvero in caso di mancata comunicazione per impianto assente o non soggetto a verifica (eventi non imputabili al verificatore) dovrà essere corrisposto un rimborso forfetario pari a € 50,00;

IN CASO DI REITERAZIONE dei comportamenti riportati sopra da parte del "responsabile dell'impianto", avvenuta nei 12 mesi immediatamente successivi al precedente analogo evento, dovrà essere corrisposto il rimborso forfetario pari a € 50,00 per impianto di qualsiasi potenza (ivi compresi i generatori aggiuntivi), maggiorato di una penale corrispondente all'importo della tariffa della verifica dell'impianto stesso con il minimo di € 100,00;

IN CASO DI RECIDIVA dei comportamenti di cui al precedente punto avvenuta nei 12 mesi immediatamente successivi al precedente analogo evento dovrà essere corrisposto il rimborso forfetario pari a € 50,00 per impianto di qualsiasi potenza (ivi compresi i generatori aggiuntivi), maggiorato di una penale corrispondente all'importo della tariffa della verifica dell'impianto stesso, con il minimo di € 200,00.

Gli importi di cui al presente articolo devono essere versati, **entro 30 giorni dalla data dell'appuntamento non rispettato dalla verifica effettuata da personale specializzato per conto del Comune**, sul c.c. postale **1010942470** oppure Bonifico Bancario IBAN: **IT-22-H-07601-03200-001010942470** intestato al COMUNE DI ALBANO LAZIALE – UFFICIO POLITICHE

ENERGETICHE, causale: “Attività di verifica e/o ispezione impianti termici dovuto ai sensi del comma 3, art. 31 della L. 10/91 e ss.mm.ii.”

L'assenza o il rifiuto del controllo reiterato (che sarà segnalato al Comune) può comportare la sospensione della fornitura di gas da parte della società distributrice, ai sensi dell'art.16, comma 6 del D.Lgs. 164/2000.

L'intitolazione del “Titolo IV” è così riformulata:
SANZIONI E PAGAMENTI OMESSI

Nel Titolo IV primo periodo è stato inserita la numerazione e la seguente descrizione:

4.1 PROCEDURE SANZIONATORIE

Nel Titolo IV Paragrafo “Sanzioni a carico del responsabile di impianto” è stata inserita la numerazione:

4.1.1 SANZIONI A CARICO DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO (PROPRIETARIO O CONDUTTORE O AMMINISTRATORE O L'EVENTUALE TERZO RESPONSABILE)

Nel Titolo IV Paragrafo “Sanzioni a carico del responsabile di impianto” la prima descrizione inserita nella tabella è così riformulata

<p><i>Mancato invio, all'Ente Locale competente, della documentazione obbligatoria relativa all'impianto termico:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- autodichiarazione di avvenuto distacco da parte del manutentore/installatore entro i 15 giorni a decorrere della data della stessa autodichiarazione;- per l'Amministratore di condominio la nomina di soggetto responsabile entro e non oltre la fine del mese immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la sottoscrizione ed è tenuto con la stessa tempistica, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché variazioni di consistenza che di titolarità dell'impianto;- per il terzo responsabile la nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; <p><i>Mancata compilazione e consegna all'installatore della Scheda Prestazionale Energetica “modello E2</i></p> <p><i>Per le suddette infrazioni è punito con la sanzione amministrativa pari a:</i></p>	€ 150,00
--	-----------------

Nel Titolo IV Paragrafo “Sanzioni a carico dei manutentori/istallatori” è stata inserita la numerazione:

4.1.2 SANZIONI A CARICO DEI MANUTENTORI/INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMICI

Nel Titolo IV Paragrafo “Sanzioni a carico dei manutentori/istallatori” nella tabella è stata inserita un'ulteriore caso sanzionatorio:

<p><i>Mancato invio, all'Ente Locale competente, della scheda identificativa impianto (modello E/E1) e dell'allegato “F” o “G” con il relativo “Bollino Verde” entro 30 giorni per i normali controlli di efficienza energetica;</i></p> <p><i>Mancato invio, all'Ente Locale competente, della scheda identificativa impianto (modello E/E1) dell'allegato “F” o “G” con il relativo “Bollino Verde” e dalla scheda prestazionale energetica debitamente compilata (modello E2) entro 45 giorni dall'avviamento di un nuovo generatore di calore o dalla modifica degli elementi descritti nella scheda identificativa;</i></p> <p><i>Per le suddette infrazioni è punito con la sanzione amministrativa pari a:</i></p>	€ 150,00
---	-----------------

Nel Titolo IV dopo il paragrafo “Sanzioni a carico dei manutentori/istallatori” è stato inserito il seguente paragrafo:

4.2 - PAGAMENTI NON EFFETTUATI (OMESSI)

Si considera omesso il pagamento effettuato oltre il termine massimo predetto ovvero dopo che siano stati notificati gli avvisi di pagamento e/o comunque gli atti di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale, decorso inutilmente il quale si applica, a carico degli utenti di impianti di qualsiasi potenza, la tariffa intera prevista per il controllo degli impianti medesimi, aumentata di una penale di importo pari al:

1) 100 % della tariffa intera applicabile ai singoli casi, con il minimo di € 100,00 ove il pagamento sia effettuato entro 12 mesi dalla sua naturale scadenza;

2) 200% della tariffa intera applicabile ai singoli casi, con il minimo di € 200,00 ove il pagamento sia effettuato dopo il termine indicato nel precedente punto 1).

Eventuali pagamenti effettuati oltre il termine massimo predetto di 6 mesi saranno imputati a riduzione del debito dell'utente verso il Comune.

Dopo tentativo di recupero bonario del credito, cui non abbia fatto seguito l'integrale pagamento del dovuto nei termini fissati, sarà adottata la procedura coattiva di riscossione dello stesso, secondo le norme di cui agli artt. 12181219-1224 Codice Civile, al R.D. 14.4.1910, n° 639 nonché agli artt. 49, 86 e 91 bis del D.P.R. 602/1973 nel testo attualmente vigente, con aggiunta di interessi legali, spese di notificazione del provvedimento di ingiunzione, nonché eventuali spese legali e di esazione del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, il cui importo complessivo in nessun caso può essere inferiore a € 300,00;

Ai sensi dell'art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 1 c. 168 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi sono pari ad € 20,00 (venti/00).

Il Titolo V è così riformulato:

- **GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI E/O PRIVATI AD USO PUBBLICO COMUNALE, NON SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DEL BOLLINO ED ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO IV DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SE IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RISULTA SVOLTA DA DITTE CHE ESPLETANO IL SERVIZIO SOTTO IL CONTROLLO ED IL COORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;**
- **PER I PROPRIETARI, CONDUTTORI, AMMINISTRATORI, RESPONSABILI O TERZI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI TERMICI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, CHE:**
 - DAL 01/01/2012 AL 28/11/2012 (DATA DI APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.56) HANNO EFFETTUATO IL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO, SENZA AVER PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DEL BOLLINO, NON SONO SOGGETTI A SANZIONE **SE ENTRO IL 31.12.2013**, INVIERANNO AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE, PER MEZZO DELLA DITTA DI MANUTENZIONE, IL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO (MODELLO F/G) CON LA VALIDAZIONE DEL BOLLINO COMUNALE CALCOLATO SECONDO LA FASCIA DI POTENZA DEGLI IMPIANTI);
 - DAL 01/01/2012 HANNO EFFETTUATO IL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO, PUR PROVVEDENDO ERRONEAMENTE AL PAGAMENTO DEL BOLLINO ALLA PROVINCIA, NON SONO SOGGETTI A SANZIONE SE ENTRO IL PERIODO PERENTORIO DI GIORNI 180 A DECORRERE DALLA DATA DI CONCLUSIONE DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL PRESENTE REGOLAMENTO, RECAPITERANNO AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE, UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE COPIA DEL RAPPORTO DI CONTROLLO (MODELLO F/G) CON LA VALIDAZIONE DEL BOLLINO VERSATO ALLA PROVINCIA DI ROMA).

Risultano modificati i seguenti modelli allegati:

MODELLO "B" – COMUNICAZIONE PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} < 35 \text{ kW}$;

MODELLO "C" – COMUNICAZIONE PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} \geq 35 \text{ kW}$;

MODELLO "D" – DICHIARAZIONE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO;

MODELLO "E" – SCHEDA IDENTIFICATIVA PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} < 35 \text{ kW}$;

MODELLO "E₁" – SCHEDA IDENTIFICATIVA PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} \geq 35 \text{ kW}$;

MODELLO "E₂" – SCHEDA PRESTAZIONALE PER TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI;

MODELLO "F" – RAPPORTO DI CONTROLLO PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} \geq 35 \text{ kW}$;

MODELLO "G" – RAPPORTO DI CONTROLLO PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} < 35 \text{ kW}$;

MODELLO "H" – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO COMUNALE;

MODELLO "I" – DISTINTA DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE

MODELLO "L" – RICHIESTA ACQUISTO BOLLINI;

Risultano inseriti i seguenti modelli allegati:

MODELLO "O" – RAPPORTO DI PROVA PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} < 35 \text{ kW}$

MODELLO "P" – RAPPORTO DI PROVA PER IMPIANTI CON POTENZA TERMICA NOMINALE $P_{(N)} \geq 35 \text{ kW}$

B) di approvare il regolamento così modificato ed integrato, che si allega in copia.

- C) di incaricare il Dirigente del Settore IV° del Comune di Albano Laziale dell'assunzione degli atti gestionali assegnati alla presente deliberazione;
- D) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il seguente esito:

presenti: n. 17

votanti: n. 16

astenuti: n. 1 (Maggi)

favorevoli: n. 16

contrari: nessuno

Segue, agli atti, l'intervento del consigliere Venditti, il quale chiede la verifica del numero legale.

Il Segretario generale prosegue all'appello, dal quale risultano: **presenti n. 7** (Marini, Borelli, Peduzzi, Colini, Sannibale, Maggi, Giorgi Remo) ed **assenti n. 24**.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è legale, alle ore 22,55 dichiara deserta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Massimiliano Borelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Adriano Marini

Della suesesa deliberazione viene oggi 19 dicembre 2013 iniziata la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi

L'incaricato
f.to Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal _____ al _____:

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì _____

Il Responsabile Organi Istituzionali
F.to dott.ssa Silvia De Angelis

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, lì 19.12.2013

L'incaricato
f.to Marina Moroni